

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 888)

DISEGNI DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1959 (V. Stampato n. 1324)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SEGNI)

col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

e col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 DICEMBRE 1959

Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

« Per sopperire alle spese generali di amministrazione, i consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'articolo 24 e approvata dal

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 ».

Art. 2.

L'articolo 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, è sostituito dal seguente:

« I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste.

La Commissione amministratrice è composta:

a) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle province in cui si estende il comprensorio del Consorzio;

c) da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

d) da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

e) da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attività del Consorzio;

f) da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della provincia in cui ha sede il Consorzio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e),

quando si tratta di Consorzi interprovinciali.

Sono altresì membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio è istituito.

I componenti alle lettere c), d) ed e) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vice presidente della Commissione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e) ».

Art. 3.

La gestione dei Consorzi interprovinciali, provinciali e intercomunali è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di quattro membri, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, da scegliere tra il personale in servizio nelle locali ragioniere provinciali dello Stato, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra i funzionari dipendenti, uno dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra gli agricoltori consorziati, ed uno dal prefetto.

I componenti dei predetti Collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e possono essere confermati.

Art. 4.

All'articolo 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è aggiunto il seguente comma:

« Il rimborso non è dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la metà della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa ».

Art. 5.

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate possono essere autorizzati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo riconoscimento della loro idoneità, a svolgere le funzioni dei Consorzi di difesa contro la

grandine, in forma volontaria, quando ricorrano le condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1901, n. 211.

Nello svolgimento di tali funzioni si applicheranno le disposizioni di cui alla citata legge 9 giugno 1901, n. 211, in quanto compatibili.